



Prefettura di Salerno
Ufficio Territoriale del Governo

Salerno, data del protocollo

Ai Sigg.ri Sindaci dei
Comuni della provincia
LORO SEDI

Al Sig. Presidente della Camera
di Commercio, Industria,
Artigianato e Agricoltura di
SALERNO

Al Sig. Questore di
SALERNO

Al Sig. Comandante provinciale
dei Carabinieri di
SALERNO

Al Sig. Comandante provinciale
della Guardia di Finanza di
SALERNO

Al Sig. Presidente della Confederazione
Nazionale Territoriale dell'Artigianato e
della Piccola e Media Impresa
SALERNO

OGGETTO: Emergenza epidemiologica da *Covid-19* - Chiarimenti in ordine alle misure urgenti adottate in materia di contenimento e gestione dell'emergenza - DPCM 3 novembre 2020.

Il DPCM 3 novembre 2020, all'art. 3, rubricato "*Ulteriori misure di contenimento del contagio su alcune aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto*", stabilisce, alla lettera a), che sono vietati gli spostamenti in entrata e in uscita dai territori, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute.



Prefettura di Salerno
Ufficio Territoriale del Governo

Fra gli spostamenti consentiti in un Comune diverso da quello dell'abitazione, le FAQ messe a disposizione *on line* dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri prevedono la possibilità di recarsi in un Comune contiguo in caso di necessità di acquisto di beni di prima necessità, sempre che il proprio Comune non disponga di punti vendita oppure nel caso in cui il Comune contiguo al proprio presenti una disponibilità di punti vendita necessari alle proprie esigenze anche in termini di maggiore convenienza economica.

Al riguardo, lo scrivente non ha fornito, fino ad oggi, alcuna indicazione interpretativa, rimettendosi a quanto disposto dai competenti organi di Governo.

Tuttavia, in considerazione dell'attualità della problematica e in risposta alla nota di Confederazione Nazionale dell'Artigianato e tenuto conto dell'evoluzione nell'interpretazione della disposizione soprarichiamata avutasi in questi giorni, si ritiene di poter condividere l'orientamento secondo cui sono possibili gli spostamenti al di fuori del Comune di residenza, domicilio o abitazione per recarsi nei saloni di barbieri e parrucchieri **in Comuni contigui** e previo appuntamento, limitatamente all'ipotesi in cui, nel proprio Comune, non siano presenti esercizi attivi ovvero quando risulti comprovata, mediante attestazione attraverso il modulo di autocertificazione, la maggiore convenienza economica di analoghe attività presenti nel Comune contiguo al proprio.

Sempre in attuazione del citato DPCM deve, invece, ritenersi esclusa la possibilità di mobilità al di fuori del proprio Comune per recarsi in esercizi commerciali sulla base di un legame fiduciario che caratterizza i rapporti tra consumatori ed esercenti.

Tanto si comunica, salvo ulteriori interpretazioni che potranno seguire in eventuali FAQ.

IL PREFETTO
(Russo)